

Università degli Studi di Palermo		
Repertorio Contratti - Convenzioni		
n. <u>1088</u> - 2009		
prot. n. <u>34210</u> del <u>12/05/09</u>		
Tess. <u>PA</u>	Classe <u>13</u>	Paragrafo
LOR	CC	RPA

Logo e/o timbro del soggetto ospitante

CITTA' DI CASTELVETRANO

Università degli studi di Palermo

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del D.L. 142/98 - Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, codice fiscale 80023730825 d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore Prof. Roberto Lagalla, nato a Bari il 16.04.1955 e per delega del Prof. Antonino Valenza, nato a Palermo l' 8 aprile 1958

E

COMUNE DI CASTELVETRANO, con sede legale in CASTELVETRANO
VIA RUA CARLO MARCONI, CAP 91022, Partita IVA e Codice Fiscale
81004210814, (d'ora in poi Azienda o Ente ospitante) in persona del suo legale
rappresentante Dr. GIOVANNI POMPEO nato a CASTELVETRANO il 26-03-1952

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Si conviene quanto segue:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il COMUNE DI CASTELVETRANO (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture almeno n. 10 (dieci) soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

2. All'inizio di ciascun anno accademico, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante provvederanno, a mezzo di corrispondenza, a stabilire il numero complessivo annuo dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento e i Corsi di Laurea di provenienza dei tirocinanti.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5

1. La presente convenzione ha durata annuale a partire dal momento della stipula. A ciascuna delle parti è riservata la possibilità di recedere da essa, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare almeno sessanta giorni prima della data di scadenza prevista. In assenza di recesso di una o entrambe le parti, la convenzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Cartelvedramo..... (data) 30/04/2008

Per l'Università degli Studi di Palermo

Prof. Antonino Valenza



IL SINDACO

Dr. Giovanni Pizzuto

(Firma e timbro per il soggetto ospitante)